

CAMERA DEI DEPUTATI N. 136

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLUCCI, BARBARESCHI

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche introdotte al titolo V della parte seconda della Costituzione e in particolare all'articolo 117 (legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno suggerito un adeguamento della disciplina in materia di spettacolo ai principi ispiratori di tali modifiche. L'orientamento federalista dell'articolo 117 e il nuovo assetto dei rapporti tra Stato e regioni trovano adeguato riscontro nella formulazione con cui la proposta di legge si presenta, avendo come obiettivo la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione del panorama legislativo dello spettacolo quale bene culturale e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale. Dopo l'emanazione della legge « madre » del 1985 (legge n. 163), istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), provvedimento di carattere economico che rinviava a leggi « figlie », mai

varate dal Parlamento, la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente proposta di legge rappresenta un organico e snello strumento normativo, di principi e di indirizzi, che pone al centro dell'attenzione non più gli operatori culturali, bensì la collettività, unica destinataria dell'intervento pubblico.

La presente proposta di legge si prefigge dunque di colmare i vuoti normativi e di armonizzare il panorama legislativo stratificatosi negli ultimi decenni, anche per corrispondere all'esigenza di definire un assetto istituzionale che dia seguito, come già detto, alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001 e alle sollecitazioni della Corte costituzionale.

Lo spettacolo va considerato un'opportunità e una risorsa per l'economia, la coesione sociale e l'immagine del nostro Paese, un valore aggiunto di una identità,

di una storia e di una tradizione da valorizzare in un contesto globalizzato sempre più omogeneizzante.

Muovendo da tali presupposti, si intendono richiamare i principi sanciti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO e resa esecutiva dalla legge n. 167 del 2007, ma anche la necessità di valorizzare il pluralismo e la libera espressione della creatività.

Una legge quadro non può che essere di principi, snella ed essenziale, rinviando a successive fasi l'attuazione e gli adempimenti tecnici. Tra i principi, si vogliono in questa sede evidenziare:

a) il prioritario interesse nazionale e una politica nazionale dello spettacolo dal vivo, con forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, aree metropolitane e comuni;

b) la diffusa presenza sul territorio dello spettacolo dal vivo per favorire pari opportunità di accesso alla sua fruizione anche da parte dei meno abbienti e disagiati;

c) la promozione dei nuovi talenti e dell'innovazione artistica e imprenditoriale;

d) l'azione in favore delle strutture dello spettacolo dal vivo, essenziale momento di aggregazione sociale e di fruizione multidisciplinare della proposta;

e) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema scolastico;

f) la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

g) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

h) la tutela sociale degli operatori del settore attraverso gli strumenti del *welfare*;

i) il contrasto di oligopoli e di posizioni dominanti che influenzano la libertà del mercato e la libera concorrenza;

l) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore, salvaguardando l'efficacia e l'efficienza degli investimenti;

m) la cadenza triennale dei finanziamenti a valere sul FUS, inteso come fondo di investimento.

Individuate le competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, dello Stato e del sistema delle autonomie locali, si individuano e si introducono nuovi strumenti per sostenere la riorganizzazione e lo sviluppo del settore, e in particolare ci si riferisce:

1) alla semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, con nuovi presupposti e requisiti per l'accesso all'intervento pubblico;

2) all'istituzione della banca dati professionale che censisce, in base ad auto-certificazione curriculare soggetta alla verifica della pubblica amministrazione, le persone fisiche che presentano presupposti e titoli per svolgere attività manageriale artistica ed organizzativa nel settore;

3) alla funzione individuata per la Scuola superiore della pubblica amministrazione di concorrere alla formazione di *manager* per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo;

4) alla regolamentazione dell'avvicendamento alle sovrintendenze e alle direzioni degli enti e degli organismi, attraverso pubblici bandi di concorso per titoli ed esami, al fine di favorire il ricambio delle esperienze artistiche e professionali;

5) alla disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo;

6) all'utilizzo dell'Istituto per il credito sportivo per la costituzione di un apposito fondo di garanzia destinato a ridimensionare gli effetti del Trattato di Basilea 2 e a favorire l'accesso al credito;

7) a ricondurre l'intervento della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa nell'ambito dei progetti sulle strutture teatrali e multimediali e per la piena fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili;

8) all'adozione della detassazione degli utili reinvestiti, cosiddetta «*tax shelter*», di crediti di imposta, della detassazione di entrate e proventi finalizzati alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo, sia per gli operatori che per gli esterni al settore;

9) all'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione reimpiegati;

10) ai crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore per il sostegno di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini;

11) alla semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti fiscali, con estensione delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese;

12) alle agevolazioni fiscali in favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e alloggio correlate allo svolgimento dell'attività.

Uno specifico richiamo è previsto al mondo del lavoro e al *welfare*, con misure volte a constatare l'andamento del mercato del lavoro e la valutazione delle politiche del lavoro, a subordinare il diritto alla pensione di vecchiaia, per tersetorici e ballerini al compimento del qua-

rantatreesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno per le donne, a consentire versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici, ad estendere ai lavoratori del settore le tutele dell'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Sul piano operativo, è introdotto il Consiglio dello spettacolo dal vivo, composto da ventiquattro membri, articolato in quattro comitati tecnici (musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante) espressione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dello Stato e delle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti sulla ripartizione del FUS tra settori (incluse le quote per progetti multidisciplinari, per il sostegno ai nuovi talenti — anche della musica leggera — e per l'incremento per la danza con le risorse già destinate ai corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche che assumono piena autonomia), sull'utilizzo di risorse aggiuntive, sul riequilibrio territoriale delle attività e sulla valutazione dei progetti di attività, con l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata.

La parte conclusiva della presente proposta di legge è dedicata alla ricognizione generale della musica (colta ed extracolta), del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante, di cui sono riconosciuti, attraverso l'espressione artistica, l'insostituibile valore sociale, economico e formativo per la collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini.

2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada e alle diverse forme dello spettacolo popolare, forme di sostegno e di incentivazione tutelando il pluralismo e la libera espressione della creatività.

ART. 2.

(Oggetto e princìpi fondamentali).

1. La presente legge fissa i princìpi che sovrintendono l'azione pubblica in materia, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, aree metropolitane e comuni per creare i presupposti di una politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione e l'intervento sussidiario dei privati.

2. Costituiscono princìpi fondamentali:

a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;

b) la valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio artistico e culturale;

c) la promozione delle sue finalità sociali anche nel conseguire l'integrazione multietnica delle culture;

d) la radicata e diffusa presenza sul territorio per favorire pari opportunità di accesso alla sua fruizione anche da parte dei meno abbienti e disagiati;

e) la promozione dei nuovi talenti e dell'innovazione artistica ed imprenditoriale, favorendo adeguati criteri formativi agli operatori del settore;

f) l'azione in favore delle strutture dello spettacolo dal vivo, essenziale momento di aggregazione sociale e di fruizione multidisciplinare della proposta;

g) la presenza della produzione nazionale all'estero anche mediante iniziative di scambi;

h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema scolastico;

i) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

l) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etnoantropologici per favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;

m) la tutela sociale degli operatori del settore attraverso gli strumenti del *welfare*;

n) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;

o) il contrasto di oligopoli e di posizioni dominanti o pregiudizievoli del mercato e della libera concorrenza;

p) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore, nell'ottica di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, secondo principi di qualità imprenditoriale ed artistica, di ricaduta sociale e di economicità.

ART. 3.

(Compiti della Conferenza unificata).

1. In attuazione delle finalità della presente legge, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato per i criteri e per le modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, di seguito denominato « Fondo »;

b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

d) promuovere la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione e alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;

f) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

g) definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, e degli addetti ai servizi culturali delle regioni e degli enti locali;

h) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, strutture ed immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo e alla multimedialità;

i) promuovere la costituzione di un archivio nazionale, in rete con gli archivi regionali laddove esistenti;

l) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, sia statale che territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale, anche in collaborazione con uffici studi e banche dati di strutture private che perseguono medesime finalità.

ART. 4.

(Compiti dello Stato).

1. Nell'ambito della potestà legislativa e regolamentare ad esso spettante e in attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, lo Stato provvede a:

a) regolamentare la disciplina di accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo, che assume il carattere di fondo di investimento pluriennale, e di ulteriori risorse destinate e da destinare al settore;

b) operare, su indicazione del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13, la ripartizione della quota parte del Fondo tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo e delle risorse aggiuntive, incluse specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare e al sostegno di nuovi talenti, inclusi nuovi autori e cantanti di musica leggera per la tutela del patrimonio della canzone italiana;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;

d) favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo;

e) promuovere l'insegnamento della musica, nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense;

f) sostenere l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;

g) predisporre, verificare e aggiornare la banca dati professionale del settore di cui all'articolo 8;

h) favorire un'adeguata politica di accesso al credito, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la costituzione di un apposito fondo di garanzia;

i) sottoscrivere protocolli d'intesa con l'emittenza radiotelevisiva, in chiaro, criptata e in *streaming*, per destinare consoni spazi di programmazione alle produzioni

italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, che può procedere alla costituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di spettacolo dal vivo e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero;

l) assicurare la conservazione del patrimonio artistico e promuovere la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;

m) vigilare, attraverso le autorità preposte, sulla sussistenza delle condizioni per un corretto sviluppo del mercato dello spettacolo dal vivo, rimuovendo ogni situazione, potenziale e reale, che sia di turbativa della concorrenza e del pluralismo culturali.

2. L'azione della pubblica amministrazione è improntata a tempestività, certezza e oggettività della normativa regolamentare nonché alla trasparenza dei criteri di quantificazione, erogazione e verifica degli esiti del sostegno pubblico.

ART. 5.

(Compiti delle regioni, delle aree metropolitane, delle province e dei comuni).

1. Nell'ambito delle specifiche prerogative istituzionali, le regioni, le aree metropolitane, le province e i comuni, in ossequio ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali di cui alla presente legge, e in particolare:

a) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, in ogni genere e manifestazione, favorendone il consolidamento del rapporto con il territorio con criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni secondo i

principi di cui alla presente legge; le iniziative direttamente assunte e partecipate dalle regioni e dagli enti locali, che rispondono ai citati criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo del settore senza preconstituire oggettive limitazioni della libera concorrenza del mercato;

b) valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

c) favoriscono il sostegno di nuovi talenti e il rinnovamento della scena artistica in concorso con lo Stato;

d) curano la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali, secondo presupposti e criteri predeterminati per l'attività formativa di scuole e di organismi operanti nel settore, definiti dalla Conferenza unificata, e assicurano l'alto livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli operatori del settore e degli addetti della pubblica amministrazione, con il coinvolgimento di poli formativi, università ed enti competenti;

e) svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con la borsa « Listaspettacolo.it », di cui all'articolo 11, comma 1, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità del mondo del lavoro di assorbire nuova occupazione;

f) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo, come prefissate nelle sedi di concertazione competenti;

g) individuano le aree comprensoriali in cui promuovere la costruzione, il re-

stauro, l'adeguamento e la qualificazione di sedi polivalenti dello spettacolo dal vivo;

h) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione audiovisivi in rete con l'archivio nazionale;

i) effettuano il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività, e regolamentano le concessioni stesse;

l) promuovono l'istituzione di fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito;

m) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato.

CAPO II

DELEGHE LEGISLATIVE

ART. 6.

*(Deleghe al Governo
per il riordino del settore).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità espressamente previste e disciplinate per legge, il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, provvede ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per la rideterminazione dei soggetti dello spettacolo dal vivo, delle loro finalità e dei criteri di intervento pubblico e di misure correlate.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo;

b) adozione di forme giuridiche e di modalità operative volte a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali, individuando nuovi presupposti e requisiti per l'accesso all'intervento pubblico;

c) regolamentazione dell'avvicendamento alle direzioni degli enti e degli organismi, attraverso pubblici bandi di concorso per titoli ed esami, al fine di favorire il ricambio delle esperienze artistiche e professionali;

d) dismissione per l'Ente teatrale italiano dei teatri e attribuzione delle funzioni di archivio nazionale, attraverso la costituzione di una videoteca e di una biblioteca dello spettacolo dal vivo, in rete con analoghe strutture presenti sul territorio nazionale, e di promozione e diffusione del teatro antico già affidata alla Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), cui competono la realizzazione degli spettacoli nel sito di Siracusa e il rapporto con il mondo della scuola;

e) individuazione e razionalizzazione dell'uso di risorse aggiuntive all'investimento operato attraverso il Fondo;

f) introduzione di adeguate tutele sociali e di idonee forme contrattuali correlate all'atipicità dei lavoratori dello spettacolo dal vivo;

g) riconduzione dell'attività della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) alle competenze esclusivamente collegabili alla tutela del diritto d'autore, con preclusione di funzioni in ambiti non direttamente pertinenti alla propria finalità istituzionale.

3. Secondo i termini, le modalità e le procedure indicati al comma 1, sono stabilite norme di riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) voto ponderato per i soci nel consiglio di amministrazione e presidenza spettante all'azionista di maggioranza;

b) sovrintendente nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del socio di maggioranza, con funzioni di pianificazione, organizzazione e gestione della struttura e responsabilità di bilancio;

c) direttore artistico nominato dal consiglio di amministrazione, responsabile della linea artistica e della definizione dei progetti, di concerto, per la parte economica e gestionale, con il sovrintendente;

d) commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in assenza, entro ventiquattro mesi, del pareggio di bilancio;

e) graduale revisione delle forme contrattuali, ispirate a criteri di maggiore flessibilità;

f) internalizzazione delle attività operative affidate all'esterno;

g) costituzione di una conferenza di servizi per la condivisione di informazioni e di materiali utili per l'ottimizzazione degli investimenti e per il coordinamento e la promozione dell'attività a livello nazionale ed internazionale;

h) autonomia giuridica, organizzativa ed economica dei corpi di ballo già appartenenti alle fondazioni lirico-sinfoniche, con la compartecipazione delle regioni e degli enti locali, cui destinare una quota delle risorse del Fondo nell'ambito delle risorse destinate alla danza;

i) prolungamento delle stagioni, promuovendo l'attività di nuovi cantanti lirici, compagnie, orchestre e cori giovanili, concertistica, danza e contaminazioni con la musica extracolta, pienamente accessibile al pubblico di ogni fascia di reddito;

l) realizzazione di *tournée* sul territorio regionale, nazionale, europeo ed internazionale, attraverso progetti di coproduzione con istituzioni musicali italiane e analoghi soggetti stranieri;

m) intervento economico dello Stato riferito al progetto artistico e ai costi connessi, con esclusione dei costi fissi di gestione a carico della regione e degli enti

locali in cui ha sede la fondazione lirico-sinfonica;

n) quantificazione dell'intervento dello Stato prioritariamente rapportato al numero delle produzioni, al pubblico pagante, al numero di repliche assicurato, alla presenza di interpreti italiani, alla capacità di avviamento professionale artistico e tecnico e di rinnovamento della scena artistica, all'attività svolta in coproduzione, alla capacità innovativa del progetto di ampliare la diffusione della lirica sul territorio cittadino, regionale, nazionale e internazionale e di rivolgersi alle scuole, ai giovani e agli anziani, nonché alla sana gestione economica.

4. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni del Ministero dei trasporti sulle direttive e sul calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.

ART. 7.

(Deleghe al Governo in materia fiscale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità espressamente previste e disciplinate per legge, il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, provvede ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme di agevolazione e di incentivazione fiscali per l'economia del settore dello spettacolo dal vivo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese;

b) adozione della detassazione degli utili reinvestiti, di crediti di imposta, della detassazione di entrate e di proventi finalizzati alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo, sia per gli operatori che per gli esterni al settore;

c) introduzione della pubblicità indiretta;

d) esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;

e) definizione di crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore per il sostegno di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini;

f) individuazione di interventi di agevolazione fiscale in favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e alloggio correlate allo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo;

g) ampliamento del limite di deducibilità sia dal reddito imponibile delle persone fisiche, sia dal reddito delle società delle erogazioni liberali in denaro;

h) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 4 per cento e armonizzazione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali.

3. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Alle fondazioni e alle associazioni con personalità giuridica finanziate dal Fondo si applica il regime di esenzione fiscale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) già operante per le fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

CAPO III

INTERVENTI DI RIFORMA

ART. 8.

(Banca dati professionale).

1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni

e le attività culturali, in collaborazione con l'ENPALS e con la borsa « Listaspettacolo.it » di cui all'articolo 11, comma 1, è istituita una banca dati professionale in cui sono censite in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica della pubblica amministrazione, le persone fisiche che presentano presupposti e titoli per svolgere attività manageriale artistica ed economica nel settore, inclusi i promotori della musica leggera e le persone giuridiche che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di gestione di parchi di divertimento.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13, provvede, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione dei presupposti, delle condizioni soggettive e oggettive nonché dei titoli necessari per l'inserimento nella banca dati.

3. La registrazione nella banca dati costituisce titolo esclusivo per rivestire il ruolo di direttore generale, direttore artistico e direttore organizzativo nelle fondazioni lirico-sinfoniche, nei teatri di tradizioni, nelle istituzioni concertistico-orchestrali, nei teatri stabili e nei soggetti stabili della danza, negli organismi di promozione e di formazione del pubblico, nei teatri municipali, nelle rassegne e nei *festival*, nell'Ente teatrale italiano, nella fondazione La Biennale di Venezia e nella Fondazione INDA, nonché per svolgere attività di organizzatore di compagnia e di promotore in imprese che operano nella musica leggera con il sostegno diretto o indiretto dello Stato.

4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione di *manager* per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per gli addetti ai servizi culturali di regioni e di enti locali, secondo modalità fissate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la definizione di un indirizzo di studi specifico; il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo).

1. È riconosciuta e disciplinata la figura di agente di spettacolo quale soggetto che, in forza di un contratto scritto di procura, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad esplicito mandato;

c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni che riguardano prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un registro degli agenti dello spettacolo dal vivo e la commissione deputata alla tenuta del registro, alla verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione, alla vigilanza sull'attività degli iscritti, previa definizione dei principi del codice deontologico espressamente predisposto, e all'erogazione delle sanzioni a carico di coloro che esercitano tale attività senza la necessaria iscrizione o violando il codice deontologico.

3. La commissione di cui al comma 2, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dura in carica due anni, non rinnovabili, ed è composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata e da due rappresentanti degli agenti, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Per l'esercizio della professione di agente per lo spettacolo dal vivo è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 2.

5. Al fine di evitare la creazione di cartelli e di iniziative monopolistici od oligopolistici, la commissione di cui al comma 2 provvede a definire il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.

ART. 10.

(Concorrenza e mercato).

1. Al fine di salvaguardare la libertà dell'espressione artistica in tutti i suoi generi e manifestazioni e di promuovere pari opportunità per le attività e per i fruitori di accesso al mercato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle prerogative e degli strumenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, svolge con la competente Direzione industria e servizi, le seguenti funzioni:

a) vigilare sulle attività dello spettacolo dal vivo e sugli interventi e le iniziative direttamente promossi dalle regioni e dagli enti locali che possono configurare intese restrittive della concorrenza, abusi di posizioni dominanti o concentrazioni che eliminano o riducono in misura sostanziale e duratura la concorrenza nel settore e la competizione con pari opportunità;

b) tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e il miglioramento della qualità dell'offerta derivante dalla libera concorrenza.

ART. 11.

(Interventi in materia di collocamento al lavoro e di welfare).

1. La rapida iscrizione dei lavoratori dello spettacolo e l'incontro con gli operatori del settore sono assicurati dalla borsa « Listaspettacolo.it » istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, in coordinamento con la borsa continua nazionale del lavoro prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Al fine di constatare l'andamento del mercato del lavoro nel settore, alla medesima lista sono altresì attribuite competenze finalizzate al monitoraggio statistico e alla valutazione delle politiche del lavoro.

2. Per gli appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini già iscritti all'ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del quarantatreesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne.

3. Per tutti i lavoratori artistici e tecnici dello spettacolo dal vivo è prevista la possibilità di effettuare versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici; è altresì facoltà dei medesimi lavoratori di operare il ricongiungimento dei contributi versati, ai fini pensionistici, all'ENPALS e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4. Ai lavoratori dello spettacolo dal vivo che, in modo permanente o avventizio, prestano opera retribuita alle dipendenze e sotto la direzione altrui, sono applicate le tutele dell'INAIL in tema di infortuni sul lavoro.

ART. 12.

(ARCUS Spa).

1. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10 della

legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, interviene nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo esclusivamente partecipando a rilevanti progetti strutturali di costruzione, recupero, conversione, ammodernamento e adeguamento tecnologico e funzionale di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalente dello spettacolo, o partecipando a iniziative tese a rendere pienamente fruibili le manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili.

ART. 13.

(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato « Consiglio », presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali ed articolato in quattro comitati tecnici, rispettivamente per la musica, il teatro, la danza, il circo e lo spettacolo popolare, per un numero complessivo di ventiquattro membri.

2. I membri del Consiglio sono designati nel numero di:

a) quattro dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

b) quattro dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

c) quattro dall'Unione delle province d'Italia (UPI);

d) quattro dal Ministro per i beni e le attività culturali;

e) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I componenti del Consiglio restano in carica due anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta, e

sono scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali nel settore, ed esperti di bilancio che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.

4. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti al Ministro per i beni e le attività culturali. Partecipa ai lavori, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il Consiglio, in seduta plenaria, esprime indicazioni su:

a) la ripartizione della quota parte del Fondo per ogni settore di intervento di cui al comma 1;

b) le proposte di utilizzo di risorse aggiuntive;

c) le proposte per lo sviluppo e per il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo sul territorio;

d) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalle regioni, dall'ANCI, dall'UPI, nonché dalle associazioni datoriali e sindacali operanti nel settore.

7. I comitati tecnici di cui al comma 1, composti da sei membri scelti proporzionalmente rispetto alle istituzioni che li

hanno designati e alle materie di competenza, esprimono indicazioni su:

a) il riparto delle risorse all'interno del settore di riferimento;

b) la valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività, con erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;

c) l'esame di specifiche questioni inerenti il settore di riferimento.

8. I comitati tecnici sono presieduti dal membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al comma 2, lettera *d*), e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

9. All'atto d'insediamento del Consiglio sono soppresse la Consulta per lo spettacolo e le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

CAPO IV

ATTIVITÀ SETTORIALI

ART. 14.

(Attività musicali).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, di pro-

mozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;

b) la tutela del repertorio classico e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione di interpreti e di esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival*, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

g) l'attività di complessi musicali;

h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

i) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale.

ART. 15.

(Attività teatrali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;

e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

ART. 16.

(Attività di danza).

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;

e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, con estensione alle scuole di danza iscritte alla Federazione italiana attività di danza (Federdanza) dei benefici fiscali previsti per gli enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

3. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e acquisito il parere dell'Accademia nazionale di danza, sono fissati i requisiti indispensabili, i titoli e le modalità dell'eventuale esame necessari per l'abilitazione all'insegnamento della danza.

ART. 17.

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.

2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari

opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

b) iniziative promozionali, quali *festival* nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente comma all'estero;

e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti a eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.

4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

ART. 18.

(Attività delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza).

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico e l'Accademia nazionale di danza assicurano ai propri allievi adeguati criteri di attività formativa e di ricerca didattica, realizzando progetti in collaborazione con istituzioni estere volti a favorire gli scambi internazionali,

l'alta formazione professionale e il conseguente ed effettivo inserimento nel mondo del lavoro italiano ed europeo.

2. Qualora risulti utile al percorso didattico e a specifiche esigenze sinergiche manifestate da regioni ed enti locali, le Accademie di cui al comma 1 possono temporaneamente attivare sul territorio sedi decentrate della propria attività.

